



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 3 – 29 luglio 2020**

Riunione del giorno 22 luglio 2020

56.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ...omissis

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

..omissis.., per avere, in violazione dell'art. 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 19 e 21 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, tesserato l'atleta ..omissis.., per l'anno 2018/2019, in assenza di valido certificato medico di idoneità sportiva;

- **S.S. Energym Bremas**, per avere, in violazione degli art. 9 e 16 dello Statuto FIPAV; dell'art. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, tesserato l'atleta ...omissis..., per l'anno 2018/2019, in assenza di valido certificato medico di idoneità sportiva

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla decisione adottata dall'Ufficio Tesseramento in data 27.09.2019 (prot/tess/001074/19), in virtù della quale – a seguito di esposto presentato dall'interessata - veniva revocato il tesseramento dell'atleta ...omissis... con il sodalizio ...omissis... in quanto perfezionatosi in assenza di valida certificazione medica di idoneità all'esercizio dello sport della pallavolo.

Ciò in quanto, in risposta alla richiesta di esibizione del certificato formulata dal citato Ufficio, il sodalizio si limitava a trasmettere la fotocopia e non l'originale del certificato posto a base della procedura di tesseramento.



Unitamente al provvedimento di revoca ed in conseguenza del medesimo, l'Ufficio Tesseramento rimetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza della stessa.

Durante la fase delle indagini gli incolpati ribadivano di essere in possesso di valido certificato, tanto da aver proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca del tesseramento e si riservavano di produrre l'originale del documento dinanzi alla Commissione competente a pronunciarsi sull'opposizione.

La Procura, dal canto suo, non avendo acquisito alcun documento originale idoneo a scriminare la condotta illecita segnalata dall'ufficio Tesseramento, non poteva che formalizzare il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 18.03.2020 e successivamente, all'esito della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, nuova udienza per il giorno 22 luglio 2020, da tenersi in modalità di videoconferenza.

Nelle more di detta udienza, con lettera del 3 luglio 2020, il sodalizio incolpato faceva pervenire alla segreteria del Tribunale, a mezzo posta raccomandata, il dedotto certificato, questa volta in originale.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura che, illustrato il deferimento, preso atto solo in quel frangente dell'avvenuta acquisizione del certificato in originale, concludeva comunque per l'applicazione di idonea sanzione in danno di entrambi gli incolpati, non essendo in grado di accertare in quella sede l'autenticità e l'efficacia del documento tardivamente prodotto dalla difesa.

Compariva altresì il difensore degli incolpati Avv. Riccardo Scarabel il quale, stante la produzione del certificato e la pendenza del procedimento di opposizione, concludeva per il non luogo a sanzione e/o comunque per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Commissione Tesseramento; nell'interesse di entrambi gli incolpati, il suddetto difensore chiedeva al Tribunale di disporre, nell'emananda decisione, la non menzione dei dati identificativi dei due incolpati, onde evitare ulteriore risalto mediatico nell'ambito territoriale di pertinenza del sodalizio.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei fatti emersi dopo la richiesta di deferimento da parte della Procura e soprattutto della documentazione acquisita agli atti del procedimento, ritiene il



Tribunale che la responsabilità ascritta agli incolpati non sussista e che la condotta degli stessi non possa essere sanzionata, non risultando sussistere l'illecito di cui al capo di incolpazione. Il tesseramento de quo, infatti, risulta essere stato eseguito previa acquisizione della necessaria certificazione di idoneità, prodotta inizialmente in fotocopia e poi in originale solo dinanzi a questo Tribunale.

La tardività di tale produzione, da una parte avvalorata la piena legittimità dell'operato della Procura - che il certificato in originale non ha mai acquisito - e dall'altra giustificerebbe ampiamente un severo richiamo al sodalizio, il quale avrebbe potuto e dovuto ottemperare per tempo alle reiterate richieste, inoltrategli prima dall'Ufficio Tesseramento e poi dalla stessa Procura.

Resta il fatto che, allo stato, può decisamente escludersi che il tesseramento dell'atleta ..omissis.., per l'anno 2018/2019, sia "*avvenuto in assenza di valido certificato medico di idoneità sportiva*", con la conseguenza di dover ritenere che il fatto contestato non sussista e che non possa pertanto essere sanzionato.

Merita invece adeguato approfondimento la condotta tenuta dall'atleta ed in particolare quanto dalla stessa assunto a sostegno della richiesta di revoca del tesseramento.

PQM

Il Tribunale preliminarmente dispone l'omissione delle generalità e degli altri identificativi ..omissis.. e delibera il non luogo a sanzione nei confronti di entrambi gli incolpati; manda alla segreteria di trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali profili di responsabilità a carico dell'atleta ..omissis..

Roma, 23 Luglio 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 luglio 2020